



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

**AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI
SOCIALI E DEMOGRAFICI**

Determinazione Dirigenziale n. 244 del 02/05/2024

Repertorio Generale n. 681 del 02/05/2024

**Oggetto: ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 E 9 GIUGNO
2024 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEGLI ONORARI AI COMPONENTI
DEI SEGGI ELETTORALI.**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

IV SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI Ufficio Elettorale e SEC

Determinazione Dirigenziale n. 244 del 02/05/2024

Oggetto: ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:

- **che** nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11/04/2024 è stato pubblicato il D.P.R. del 10/04/2024 con il quale sono convocati i comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024.
- **che** la Prefettura di Messina con nota n. 43776 del 24/04/2024 ha inviato le istruzioni sulle competenze dovute ai componenti dei seggi e comunica che si è in attesa di conoscere l'ammontare delle risorse che saranno stanziare dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- **che** per quanto disposto dall'art. 1 della legge regionale 12/8/1989 n. 18 rideterminato con il D.P. reg. n.9 del 16/01/2008, pubblicato nella G.U.R.S. n. 5 del 1/02/2008, ai componenti degli Uffici elettorali di sezione spetta il seguente onorario fisso, e cioè:

Seggi ORDINARI

Presidenti	€ 138,00
Scrutatori e Segretari	€ 110,40

Seggio SPECIALE (qualunque sia il numero delle consultazioni)

Presidenti	€ 82,80
Scrutatori e Segretari	€ 56,35

Considerato:

- **che** ogni seggio è composto da un presidente, n. 4 scrutatori e un segretario e quello speciale da un presidente e due scrutatori;
- **che** il Comune di Taormina ha 13 sezioni normali + un seggio speciale e pertanto

l'ammontare dei compensi ai componenti dei seggi elettorali comporta una spesa complessiva di € 9.165,50;

- **che** le competenze di cui sopra devono essere pagate dai Comuni, appena ultimate le operazioni di scrutinio e successivamente saranno rimborsate dalla Prefettura.

Ritenuto pertanto di dovere assumere l'impegno di spesa complessivo di € **9.165,50** allo scopo di poter provvedere al pagamento delle predette competenze alla conclusione della competizione elettorale;

VISTI:

- il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;
- l'ordinamento amministrativo EE.LL., vigente in Sicilia.

DETERMINA

- 1 di impegnare per i motivi espressi in narrativa la somma di € 9.165,50 necessaria al pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, in occasione delle elezioni Europee del 8 e 9 giugno 2024;
- 2 di dare atto che la spesa totale è di € 9.165,50 e che l'onere finanziario derivante dal presente provvedimento trova copertura alla Missione 01 Programma 7 Tit. 1 Macroaggregato 03 Cap. 01071.03.00107117 del bilancio 2024 – 2026 esercizio finanziario 2024, approvato con deliberazione CC n. 79 del 09/12/2023;
- 3 di trasmettere, il presente atto al Dirigente del Servizio finanziario, per quanto di competenza;
- 4 di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Servizio finanziario.

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione "amministrazione trasparente".

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(BARTORILLA GIUSEPPE)
con firma digitale



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Messina

*Ai Signori Sindaci e Commissari Straordinari dei
Comuni della Città Metropolitana di Messina
Loro Sedi*

OGGETTO: Competenze dovute ai componenti dei seggi e spese per l'organizzazione tecnica in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, abbinata a quella della Regione Piemonte e alle amministrative dell'8 e 9 giugno 2024. Disciplina dei riparti e rendicontazione delle spese.

Di seguito si riporta il contenuto della Circolare DAIT n. 34/24.

Al fine di agevolare l'espletamento dei servizi relativi alle consultazioni europee, della Regione Piemonte e delle amministrative del prossimo 8 e 9 giugno 2024, si forniscono le seguenti istruzioni.

PREMESSA

Per il rimborso delle spese ritenute indispensabili per l'attuazione delle consultazioni in oggetto indicate si è in attesa di conoscere l'ammontare delle risorse che saranno stanziare dal Ministero dell'economia e delle finanze, sul capitolo 1312, pg. 1, denominato "Rimborso ai comuni per le spese connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali", istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per il corrente anno 2024.

Si rammenta che tali risorse saranno erogate direttamente dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale tramite ordinativi di pagamento ai Comuni.

L'importo massimo delle somme da rimborsare a ciascun Comune, dopo aver detratto le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell'Interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire.

Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento (articolo 17, comma 9, della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Le assegnazioni così disposte sono vincolanti e non potranno, in nessun caso, essere soggette ad integrazioni.

Sarà cura di questa Prefettura comunicare alle SS.LL., non appena il Ministero dell'economia e delle finanze avrà stabilito l'ammontare delle risorse finanziarie stanziare per le finalità in esame, l'importo assegnato a ciascun Comune, elemento che costituirà riferimento per il controllo sul rendiconto presentato dagli enti locali.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Messina

Nelle more della cennata comunicazione, si raccomanda ai Comuni la necessità di contenere le spese nei limiti strettamente indispensabili, in quanto eventuali eccedenze rispetto all'importo massimo assegnabile resteranno a carico dei Comuni medesimi.

PARTE PRIMA

COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI

I Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi.

1. Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali

In generale, ai componenti degli uffici elettorali di sezione (1 Presidente, 1 Segretario e 4 Scrutatori), per le elezioni europee, spettano i compensi previsti dall'articolo 1, comma 6, della legge 13 marzo 1980, n. 70.

L'articolo 1, comma 3, lettera e), del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante "Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, ha stabilito che, in caso di abbinamento nell'anno 2024 delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, e/o di un turno di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali o di altre consultazioni elettorali e referendarie, l'entità degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70.

Il successivo comma 4 del medesimo articolo 1 del predetto decreto-legge n. 7 del 2024, sempre per l'anno 2024, stabilisce che in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfetari aumentati del 15 per cento.

Inoltre, come previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70, per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37,00 e di euro 25,00.

In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.

Pertanto, gli importi da corrispondere per le consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 ai componenti dei seggi, a seconda se abbinate o meno, sono:



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Messina

Svolgimento elezioni europee senza abbinamento (1 scheda)

Seggi ordinari

- Presidenti: € 120,00 + (€ 120,00 x 15%) € 18,00 = € 138,00
- Scrutatori e Segretari: € 96,00 + (€ 96,00 x 15%) € 14,40 = € 110,40

Seggi speciali

- Presidenti: € 72,00 + (€ 72,00 x 15%) € 10,80 = € 82,80
- Scrutatori: € 49,00 + (€ 49,00 x 15%) € 7,35 = € 56,35

Svolgimento elezioni europee in abbinamento con le elezioni regionali o con il primo turno delle elezioni amministrative (2 schede)

Considerato un abbinamento, al compenso base previsto per queste elezioni europee dal predetto decreto-legge n. 7 del 2024 (Presidenti € 150,00, Scrutatori e Segretari € 120,00), aumentati del 15%, deve essere aggiunta una maggiorazione, pari ad € 37,00 per i Presidenti e ad € 25,00 per gli Scrutatori ed i Segretari:

Seggi ordinari

- Presidenti: € 150,00 + (€ 150,00 x 15%) € 22,50 + € 37,00 = € 209,50
- Scrutatori e Segretario: € 120,00 + (€ 120,00 x 15%) € 18,00 + € 25,00 = € 163,00

Seggi speciali (indipendentemente dal numero di consultazioni)

- Presidenti: € 90,00 + (€ 90,00 x 15%) € 13,50 = € 103,50
- Scrutatori: € 61,00 + (€ 61,00 x 15%) € 9,15 = € 70,15

Gli onorari, essendo forfettari per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, sono dovuti per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l'onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio.

Inoltre, l'onorario retribuisce tutta l'opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per l'eventuale recapito dei plichi relativi alle operazioni dei seggi stessi.

Alla relativa liquidazione le Amministrazioni comunali provvedono in base al prospetto conforme al modello A allegato alla circolare n. 34, da compilarsi distintamente per ciascuna sezione.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Messina

Le indicazioni di cui alle colonne dall'1 al 5 devono essere apposte dai Presidenti dei seggi. Per il resto, il prospetto deve essere completato a cura degli uffici comunali.

Le spese relative agli onorari componenti i seggi dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. Prima di effettuare le liquidazioni i comuni devono accertare che sia stato indicato il numero di codice fiscale dei componenti dei seggi.

2. Trattamento economico di missione dei presidenti di seggio

Diritto al trattamento di missione

Ai soli Presidenti dei seggi, compete, oltre all'onorario fisso, il trattamento di missione nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale qualora debbano recarsi in località distanti almeno 10 chilometri dai Comuni di residenza nei quali si presuppone abbiano anche la dimora abituale.

Il trattamento di missione è stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), l'indennità di trasferta per le missioni nel territorio nazionale, l'indennità supplementare sul costo del biglietto ferroviario o di altri mezzi di trasporto terrestre o marittimo e l'indennità commisurata all'intera diaria di missione sono soppresse.

Rimangono, pertanto, rimborsabili le spese per il viaggio, l'albergo, i pasti, nonché l'attribuzione, nei casi di utilizzo del mezzo proprio, dei rimborsi chilometrici a titolo di rimborso spese nei casi previsti dalla legge.

Spese per il pernottamento in albergo e per il vitto

Ai Presidenti di seggio spetta il rimborso delle spese per il pernottamento in albergo fino a 4 stelle (1° categoria) e il rimborso fino a complessivi € 61,10 per due pasti giornalieri e nella misura ridotta del 50% per la consumazione di un solo pasto.

I predetti rimborsi sono effettuati, entro i limiti massimi consentiti e ove ne ricorrano le condizioni, soltanto se riguardano spese documentate da fattura o da ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all'attività alberghiera e/o di ristoro.

Spese di viaggio e compensi chilometrici

Per il raggiungimento delle località sedi di seggio vengono rimborsate le spese di viaggio ferroviario effettivamente sostenute, sulla base dei relativi biglietti che gli interessati devono produrre.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Messina

Può corrisondersi anche il rimborso dell'intera spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto di linea, se l'uso di questi consenta un evidente notevole risparmio di tempo o se manchi un collegamento ferroviario con le località sedi di seggio elettorale. Non spetta alcun rimborso per eventuali spese di trasporto di bagaglio.

In considerazione della specificità degli orari in cui si svolgono le consultazioni elettorali, difficilmente conciliabili con l'utilizzo dei mezzi pubblici, e vista la particolare rilevanza politica e sociale che rivestono le elezioni, è riconosciuta la facoltà all'utilizzo del mezzo proprio. In tal caso spetta una indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo della benzina vigente al momento, nonché, ove ricorra il caso, il rimborso della eventuale spesa per il pedaggio autostradale.

Le spese inerenti al ritorno nelle rispettive sedi di provenienza possono essere restituite nella stessa misura di quelle ammesse per i viaggi di raggiungimento delle località sedi di seggio elettorale.

Il rimborso delle spese di cui sopra potrà essere liquidato su apposite tabelle conformi al modello B allegato della predetta circolare n. 34, al cui corredo occorre unire i documenti di viaggio e le fatture o le relative ricevute fiscali per l'eventuale rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio.

I predetti rimborsi sono effettuati, entro i limiti massimi consentiti e ove ne ricorrano le condizioni, soltanto se riguardano spese documentate da fattura o da ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all'attività alberghiera e/o di ristoro.

Per i tratti percorsi con mezzi propri o mezzi diversi dalle ferrovie ovvero da altri servizi di linea, è necessario allegare alle tabelle i certificati delle amministrazioni comunali comprovanti le relative distanze.

Le distanze si devono computare secondo quanto disciplinato dall'articolo 6 della legge n. 836 del 1973, calcolate secondo i percorsi più brevi.

Sulle tabelle, per ciascun viaggio, devono essere indicate le date di partenza dalla residenza e quella di rientro definitivo, determinata in base agli orari dei primi mezzi utilizzabili. Qualora si siano utilizzati mezzi propri, le date di partenza dalla residenza e quella di rientro definitivo dovranno risultare da apposita dichiarazione dell'interessato.

Qualora qualcuno presenti, a dimostrazione della propria residenza, un certificato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza nel quale non sia espressamente menzionata, oltre alla sede di servizio, l'effettiva residenza, la stessa deve risultare da una esplicita dichiarazione rilasciata dall'interessato, sotto la propria personale responsabilità.

I Comuni debbono astenersi dal liquidare i rimborsi delle spese in tutti i casi di impossibilità di accertare il diritto al rimborso stesso ovvero di incompletezza della documentazione formale, specie per quanto attiene alle dichiarazioni che, come sopra detto, debbono rilasciare i Presidenti dei seggi.

Tutti i pagamenti effettuati per i titoli suindicati, da riepilogarsi su prospetti conformi al modello C allegato alla predetta circolare, devono essere compresi nei rendiconti unici che le amministrazioni



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Messina

comunali sono tenute a presentare entro il termine perentorio di cui al paragrafo 2 della parte terza (Disciplina dei riparti e rendicontazione delle spese), per ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni stesse, secondo le istruzioni già impartite e nei limiti precedentemente indicati.

Si raccomanda alle amministrazioni comunali il rispetto delle predette istruzioni, sia per quanto concerne l'effettuazione e la documentazione delle varie spese ammesse, sia per quanto concerne la presentazione di un'unica rendicontazione. Ciò in quanto rendiconti parziali potrebbero creare difficoltà alle attività di controllo da parte di questa Prefettura per il successivo rimborso delle spese.

Ai riepiloghi delle spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi, completi di tutte le indicazioni richieste dallo stesso modello C, devono essere uniti i mandati originali di pagamento (con le quietanze dei percipienti), corredati dai rispettivi prospetti di liquidazione degli onorari e delle rispettive tabelle dei rimborsi spese, con i documenti di viaggio, i certificati di distanza e le dichiarazioni di cui sopra.

Gli atti dovranno essere tenuti a disposizione del Ministero dell'Interno fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti.

PARTE SECONDA

ORGANIZZAZIONE TECNICA E ATTUAZIONE DELLE CONSULTAZIONI

Le spese rimborsabili sono quelle relative ai titoli di seguito specificati, se ed in quanto legittimamente assunte e regolarmente impegnate, il cui ammontare complessivo deve necessariamente essere contenuto nell'ambito delle assegnazioni come determinate in premessa.

1. Spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario

In virtù delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il lavoro straordinario può iniziare a partire dal 15 aprile 2024, cinquantesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, con termine alla data del 14 giugno 2024, quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), del ripetuto decreto-legge n. 7 del 2024, ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica 9 giugno 2024.

Il medesimo articolo 15 fissa il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse con le predette consultazioni entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona, fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili.

La determina autorizzativa all'effettuazione delle ore straordinarie per il personale stabilmente addetto agli uffici elettorali, nonché per quello che si intende assegnarvi quale supporto provvisorio, deve essere adottata preventivamente dai responsabili dei servizi, così come individuati dall'articolo 107 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Messina

267, pena l'inibizione del pagamento dei compensi, indicando i nominativi del personale previsto con a fianco il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere.

Le spese per le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale comunale impegnato nell'attività elettorale, ivi comprese quelle per l'eventuale erogazione dei buoni pasto, saranno rimborsate al lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni.

L'amministrazione comunale dovrà produrre un analitico prospetto a dimostrazione degli oneri sostenuti da trasmettere, unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuto versamento degli stessi, nella rendicontazione da presentare alla Prefettura entro il termine perentorio di cui al paragrafo 2 della PARTE TERZA (DISCIPLINA DEI RIPARTI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE)

Per quanto concerne la liquidazione delle prestazioni straordinarie rese dal personale degli Enti locali, si rinvia a quanto disciplinato dall'articolo 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del 1° aprile 1999, come integrato dall'articolo 39 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, dall'articolo 16 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001 e dall'articolo 32 del C.C.N.L. del 16 novembre 2022.

In particolare si segnala l'articolo 39 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, il quale dispone che il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui all'articolo 14 richiamato, e introduce la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizioni organizzativa di cui all'articolo 8 e successivi del C.C.N.L. 31 marzo 1999, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale.

Per la determinazione della misura oraria del lavoro straordinario, dovrà farsi riferimento al richiamato articolo 32 del C.C.N.L. del 16 novembre 2022.

L'attività espletata dai dirigenti in occasione delle consultazioni elettorali, dato il carattere di onnicomprensività del loro trattamento economico per ogni incarico conferito in ragione del loro ufficio o collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente, non figurando tra quei compensi che possono essere erogati a titolo di retribuzione di risultato in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, non può essere autonomamente retribuita con il compenso per prestazioni straordinarie.

Per quanto concerne le eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente alle Unioni di Comuni o temporaneamente assegnato alle stesse per lo svolgimento di servizi associati, si precisa che dette prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate da entrambi le parti interessate (Unioni e Comuni), nonché debitamente disciplinate per la parte connessa ai rapporti finanziari. I Comuni utilizzatori inseriranno tale personale nella costituzione dei propri Uffici elettorali e procederanno all'adozione delle necessarie determinazioni autorizzative al lavoro straordinario. I Comuni medesimi provvederanno alla successiva liquidazione della spesa effettivamente sostenuta secondo le modalità previamente concordate ed inseriranno la stessa nel rendiconto da trasmettere alla Prefettura. Resta inteso che il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona ed il massimo individuale di 60 ore mensili non dovrà, in nessun caso, essere superato.

Si rappresenta che non sarà ammessa a rimborso l'eventuale spesa per prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), trattandosi di personale



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Messina

appartenente ad altra Amministrazione, non riconducibile in alcun modo al personale comunale di cui all'articolo 15 del menzionato decreto-legge n. 8 del 1993.

Per lo stesso motivo non spetta il rimborso delle spese sostenute per contratti di lavoro interinali o di somministrazione d'opera, per i quali non sussiste il vincolo di subordinazione all'amministrazione locale in capo al prestatore d'opera.

Non va mai dimenticato che gli enti tenuti a presentare il rendiconto sono soltanto i Comuni. Ai fini del rimborso spese per le consultazioni elettorali la legge non riconosce altre tipologie di enti oltre i Comuni.

2. Spese per assunzione di personale a tempo determinato

Qualora il Comune non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni in parola con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, potrà procedere alla stipula di contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato, relativamente al periodo strettamente necessario all'espletamento degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali.

Dette assunzioni non sono soggette ai vincoli assunzionali previsti per gli enti non in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale del limite del 50% della spesa sostenuta per l'anno 2009.

Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui prestazione lavorativa sia resa a tempo pieno, potrà essere autorizzato, se necessario, a svolgere ore di lavoro straordinario.

Non saranno ammesse a rimborso le spese sostenute per le assunzioni di personale effettuate mediante contratti individuali che non diano luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con l'ente stesso.

Le prestazioni di lavoro straordinario sono retribuite secondo la disciplina generale richiamata nel precedente paragrafo 1.

3. Spese relative a stampati e materiali informatici non forniti direttamente dallo Stato

Possono essere rimborsati gli stampati strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, escludendo quelli di uso sporadico e/o di scarso contenuto.

Sono esclusi gli acquisti di computer, stampanti, scanner e simili.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Messina

4. Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine.

Sono rimborsabili le spese per l'allestimento dei seggi e per l'acquisto di materiale di consumo vario ritenuto assolutamente indispensabile. Non sono rimborsabili le spese per l'affitto di locali di proprietà comunale e per eventuali acquisti di bandiere, transenne e tavoli.

Le spese per l'acquisto delle cabine elettorali sono rimborsabili.

Il trasporto del materiale elettorale deve essere effettuato con mezzi di proprietà del Comune, o, nell'impossibilità, con mezzi di trasporto noleggiati, le cui spese dovranno essere debitamente documentate.

Sono rimborsabili le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie ed al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale.

La spesa per la pulizia dei locali scolastici sedi di seggio è rimborsabile esclusivamente se effettuata alla fine delle consultazioni, prima del rientro degli studenti nei locali medesimi. Tali pulizie possono essere eseguite dalla stessa ditta che svolge regolarmente le pulizie in ambito scolastico oppure in economia con personale dipendente dal Comune. In tale ultimo caso sarà rimborsato il solo materiale di pulizia regolarmente documentato.

5. Spese per la propaganda elettorale

Sono rimborsabili le spese per la disciplina della propaganda elettorale, comprese quelle per l'acquisto di materiale di consumo vario ritenuto indispensabile per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

Anche l'acquisto dei tabelloni elettorali, in analogia con quanto già rappresentato per le cabine elettorali, è rimborsabile.

6. Spese postali

Sono rimborsabili le spese postali anticipate dai Comuni relative esclusivamente alle seguenti spedizioni:

- 1) di plichi, raccomandati o assicurati, contenenti gli atti relativi alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, spediti dai Sindaci al Ministero degli affari esteri, agli Uffici del Casellario giudiziale, alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, alle Prefetture, alle Procure della Repubblica, alle Commissioni elettorali circondariali nonché ad altri Sindaci;
- 2) di plichi, anche raccomandati, contenenti le tessere elettorali spediti dai Sindaci ad altri Sindaci o a Comandi di Forze armate o di altri corpi militarmente organizzati;
- 3) le cartoline con le quali si dà avviso agli elettori italiani residenti all'estero della data della consultazione. Tali cartoline saranno spedite, da parte dei Comuni, per posta prioritaria sia per i paesi



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Messina

oltremare che per i paesi europei;

4) le cartoline con le quali si dà avviso agli elettori dell'Unione Europea residenti in Italia della possibilità di iscriversi nella lista aggiunta del Comune di residenza per eleggere i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Tali cartoline saranno spedite, da parte dei Comuni, per posta prioritaria;

5) i telegrammi spediti dai Sindaci, dai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali e dai Presidenti dei seggi elettorali. È altresì consentito ai Sindaci dei Comuni sprovvisti di ufficio postale di dettare telegrammi per telefono;

6) le lettere, i telegrammi e simili indicati da istruzioni impartite da questo Ministero, che devono necessariamente essere eseguiti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali.

Relativamente ai punti 3) e 4) si precisa che i Comuni dovranno indicare, oltre alla spesa sostenuta a tale titolo, il numero degli elettori ai quali sono state spedite le cartoline avviso.

Dette spese dovranno essere inserite, al pari delle altre, nel consueto rendiconto da presentarsi entro i termini indicati al successivo paragrafo 2 della PARTE TERZA (DISCIPLINA DEI RIPARTI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE).

7. Ulteriori spese

Possono essere rimborsate le spese non indicate nelle precedenti elencazioni purché legittimamente assunte che, siano ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni.

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEI RIPARTI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. Pagamenti in favore dei Comuni

I pagamenti dell'anticipo sui rimborsi delle spese elettorali in favore di ciascun Comune saranno disposti direttamente dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale in base percentuale sull'importo massimo ammissibile calcolato per ogni ente con le modalità indicate in premessa.

Il pagamento dell'importo a saldo, in favore di ciascun Comune sarà eseguito, sulla base dei risultati del controllo effettuato sulla rendicontazione presentata dagli enti, e comunicato alla medesima Direzione Centrale tramite procedura informatizzata.

2. Presentazione dei Rendiconti

I Comuni, appena ultimati i propri adempimenti, dovranno redigere il rendiconto e inviarlo alle Prefetture con la massima sollecitudine ed in ogni caso non oltre il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, e cioè entro il giorno 9 ottobre 2024.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Messina

L'invio dei rendiconti elettorali da parte dei Comuni dovrà avvenire in modalità telematica mediante posta elettronica certificata ovvero, qualora dovessero manifestarsi difficoltà nell'invio telematico, con nota cartacea completa degli allegati supporti informatici (CD-ROM o DVD), come previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, e dalla circolare FL n. 4/15 del 19 febbraio 2015, cui si rimanda per gli approfondimenti.

Gli atti prodotti dai Comuni dovranno essere tenuti a disposizione del Ministero dell'Interno fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti.

La tardiva presentazione del rendiconto oltre tale termine comporterà la decadenza dal diritto ad ottenere il saldo, se dovuto, mentre la mancanza del rendiconto, dopo opportuno sollecito, determinerà da parte della Direzione Centrale per la Finanza locale l'adozione del provvedimento coattivo di recupero dell'intero importo attribuito.

I rendiconti sottoscritti dal responsabile del servizio, dovranno avere a corredo i seguenti documenti giustificativi:

- copia degli atti di liquidazione delle spese e, per quanto riguarda il lavoro straordinario, anche delle determinazioni di autorizzazione. Con l'occasione, al fine di accelerare le operazioni di rimborso di quest'ultima tipologia di spesa, si invitano i Comuni ad allegare un prospetto riepilogativo contenente i nominativi dei dipendenti con l'indicazione, a fianco di ognuno, del numero delle ore complessivamente autorizzate e liquidate;
- mandati di pagamento originali, con le quietanze dei percipienti. Per i soli Comuni che pagano lo straordinario mensile insieme allo stipendio, è ammessa l'esibizione di copia conforme dei mandati stessi, degli atti di liquidazione del solo straordinario elettorale e di dichiarazione formale, nella quale si attesti sotto la responsabilità dell'Ente, che nel mandato globale esibito in copia sono comprese tutte le partite indicate analiticamente nel provvedimento di liquidazione;
- per i soli Comuni capoluogo di provincia, attesa la rilevante mole della documentazione da produrre, è consentito di esibire, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati, e l'avvenuta estinzione dei titoli;
- fatture analitiche concernenti forniture e trasporti vari o stampa di manifesti non forniti direttamente dallo Stato, ecc. Tali fatture, dovranno riportare il visto di liquidazione del responsabile del servizio, il visto per la presa in carico, o per la regolarità della fornitura ove occorra, e gli estremi dei relativi mandati di pagamento;
- copia dei contratti stipulati per le varie forniture o prestazioni;
- prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali e relative documentate tabelle per i rimborsi spese;
- eventuale ulteriore documentazione che potrà essere richiesta per accertare, caso per caso, l'ammissibilità a rimborso delle spese dei Comuni, in base alle norme di legge ed alle istruzioni sopra riportate.

Si richiama, inoltre, l'attenzione degli Enti in indirizzo all'adozione delle corrette procedure per l'acquisizione di beni, servizi e prestazioni le cui spese verranno rimborsate dallo Stato, con l'osservanza delle vigenti disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del





Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Messina

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

I rendiconti di spesa saranno sottoposti ad accurato esame per accertare che riguardino oneri effettivamente sostenuti per adempimenti organizzativi affidati agli enti ed il rispetto, in base alle istruzioni impartite dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, delle norme legislative e regolamentari vigenti nelle singole materie, per i quali sia dimostrata, con formale documentazione, l'esplicita necessità per l'organizzazione tecnica e la preparazione delle consultazioni.

Non rientrano, ovviamente, fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all'espletamento di funzioni, di interesse statale o meno, per i quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli.

Saranno escluse dall'ammissibilità al rimborso, con atto formale, quelle spese che a giudizio delle Prefetture non soddisfano i predetti requisiti.

A tal proposito, prima di procedere all'emanazione del decreto di stralcio di somme non ammissibili al rimborso, sarà data specifica comunicazione all'ente, motivandola adeguatamente, quale formale avvio di procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche al fine di evitare successivi contenziosi.

Il decreto di esclusione verrà trasmesso per posta elettronica certificata al Comune interessato. L'adempimento è condizione di legittimità del provvedimento.

Avverso detto decreto l'Ente avrà la facoltà, entro il termine di 60 giorni, di proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente o, in alternativa, entro il termine di 120 giorni, di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Analogamente, andranno inserite nella specifica funzione dello stesso le spese sostenute dai Comuni per le cartoline avviso per gli italiani residenti all'estero nonché quelle per gli europei residenti in Italia, che sono a totale carico dello Stato, e non rientrano nel limite di spesa determinato in premessa.

In base alla comunicazione degli importi ammessi ed inseriti nel predetto applicativo, la Direzione Centrale per la Finanza Locale provvederà, tenuto conto delle anticipazioni in precedenza effettuate, a liquidare il saldo spettante a ciascun comune, oppure a recuperare la maggiore somma eventualmente anticipata.

3. Disciplina dei riparti

Nei giorni 8 e 9 giugno 2024, contemporaneamente alle elezioni europee, si svolgeranno ove previsto anche le elezioni comunali.

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni, ai sensi del citato articolo 17 della legge n. 136 del 1976, sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Messina

Pertanto, in merito al riparto delle suddette spese occorrerà adottare i seguenti criteri:

a) Elezioni europee

Gli oneri sono a carico dello Stato.

b) Abbinamento delle elezioni europee con le elezioni comunali

Gli oneri verranno ripartiti in ragione di un terzo a carico dello Stato e due terzi a carico del Comune.

Nel riepilogo (modello C) dovrà essere evidenziato, rispettivamente, l'onere a carico dello Stato e del Comune.

IL PREFETTO
(Di Stani)

Elezioni dei membri del Parlamento Europeo 8 e 9 Giugno 2024				
	N.	onorario		
Presidente	13	€ 138,00	€ 1.794,00	
Scrutatori	52	€ 110,40	€ 5.740,80	
Segretari	13	€ 110,40	€ 1.435,20	
Seggio Speciale			€ 0,00	
Presidente	1	€ 82,80	€ 82,80	
Scrutatori	2	€ 56,35	€ 112,70	
Totale generale			€ 9.165,50	



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determina N. 244 del 02/05/2024

Ufficio.4 Ufficio Elettorale e SEC

Oggetto: ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI .

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNI

U	ESERCIZIO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
	2024	01071.03.00107117	651/2024	€ 9.165,50

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Taormina , 02/05/2024

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale